

L. 26-11-1955 n. 1148

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1955, n. 284.

L. 26 novembre 1955, n. 1148 ⁽¹⁾.

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1955, n. 284.

(2) Provvedimento abrogato dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.

1. [L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla *legge 28 febbraio 1949, n. 43* ⁽³⁾, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli *articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43*, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purché tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione - esclusa quella straordinaria - amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni] ⁽⁴⁾.

(3) La [L. 14 febbraio 1963, n. 60](#), ha soppresso la Gestione I.N.A.-Casa, stabilendo, con il suo art. 36, che, ai fini del completamento del secondo piano settennale, istituito con la legge qui riportata e scaduto il 30 marzo 1963, si continuino ad applicare, in quanto con essa compatibili, vari provvedimenti relativi alla Gestione I.N.A.-Casa, fra i quali la [legge 28 febbraio 1949, n. 43](#), e quella qui riportata.

(4) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

2. [La predisposizione dei piani annuali previsti dall'[art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43](#) per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'[art. 22](#), sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'[art. 22](#) della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'[art. 20](#) della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) La [L. 14 febbraio 1963, n. 60](#), ha soppresso la Gestione I.N.A.-Casa,

stabilendo, con il suo art. 36, che, ai fini del completamento del secondo piano settennale, istituito con la legge qui riportata e scaduto il 30 marzo 1963, si continuino ad applicare, in quanto con essa compatibili, vari provvedimenti relativi alla Gestione I.N.A.-Casa, fra i quali la [legge 28 febbraio 1949, n. 43](#), e quella qui riportata.

(6) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

3. [Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli [articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43](#) ⁽⁷⁾.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'[art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43](#), una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli artt. 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano] ⁽⁸⁾.

(7) La [L. 14 febbraio 1963, n. 60](#), ha soppresso la Gestione I.N.A.-Casa, stabilendo, con il suo art. 36, che, ai fini del completamento del secondo piano settennale, istituito con la legge qui riportata e scaduto il 30 marzo 1963, si continuino ad applicare, in quanto con essa compatibili, vari provvedimenti relativi alla Gestione I.N.A.-Casa, fra i quali la [legge 28 febbraio 1949, n. 43](#), e quella qui riportata.

(8) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

4. [Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal [secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43](#) ⁽⁹⁾.

(9) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

5. [Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. ... ⁽¹⁰⁾] ⁽¹¹⁾ .

(10) Sostituisce l'[ultimo comma dell'art. 24, L. 28 febbraio 1949, n. 43](#).

(11) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

(commento di giurisprudenza)

7. [A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonché dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti .

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari] ⁽¹²⁾.

(12) Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

(commento di giurisprudenza)

8. [La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, lettera b), della *legge 28 febbraio 1949, n. 43*, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonché l'importo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il terzo delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato dall'art. 2, L. 24 gennaio 1958, n. 19.

(14) Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

9. [... ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(15) Modifica l'*ultimo comma dell'art. 7, L. 28 febbraio 1949, n. 43*.

(16) Provvedimento abrogato dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.

10. [Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa coordinandole con quelle previste dalla presente legge ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾].

(17) A ciò si è provveduto con *D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265*.

(18) Provvedimento abrogato dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.

11. [La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] ⁽¹⁹⁾.

(19) Provvedimento abrogato dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.
